

Parte prima - N. 7

Anno 49

16 marzo 2018

N. 61

Sommario

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N.2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE 2

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 6225 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli 6

Oggetto n. 6226 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni 6

Oggetto n. 6227 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma delle Consigliere: Sensoli, Gibertoni 7

Oggetto n. 6228 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma della Consigliera: Piccinini 7

Oggetto n. 6229 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Rontini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Pettazzoni, Mumolo, Montalti, Foti, Serri 8

Oggetto n. 6231 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, Aimi 9

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

Oggetto n. 6217 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prendere in esame la possibilità di definire specifici strumenti normativi di rilievo regionali finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del settore della danza. A firma della Consigliera: Sensoli 9

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N.2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA**la seguente legge:***INDICE****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi

Art. 2 - Ambiti e strumenti attuativi

CAPO II - QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

Art. 3 - Qualificazione dell'educazione musicale

Art. 4 - Elenco regionale delle scuole di musica

Art. 5 - Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale

CAPO III - SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

Art. 6 - Promozione e sviluppo di nuove competenze

Art. 7 - Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

Art. 8 - Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione

Art. 10 - Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione

Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto, finalità e obiettivi

1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi,

produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:

- a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
 - b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
 - c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;
 - d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
 - e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;
 - f) promuovere l'educazione all'ascolto;
 - g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
 - h) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
 - i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
3. In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

Art. 2*Ambiti e strumenti attuativi*

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:

- a) gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);
- b) il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

- c) il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
- d) il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);
- e) il programma regionale delle attività produttive di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- f) gli interventi in attuazione della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;
- g) gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
- h) gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale materiale e immateriale, in attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della legge regionale n. 18 del 2000;
- i) gli interventi in attuazione della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));
- j) altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.

CAPO II

QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

Art. 3

Qualificazione dell'educazione musicale

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.
2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la

formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.

Art. 4

Elenco regionale delle scuole di musica

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all'articolo 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

Art. 5

Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:

- a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
- b) promuovere la musica d'insieme;
- c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.

CAPO III

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

Art. 6

Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale:

- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, anche

in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;

b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali anche attraverso adeguate iniziative di formazione;

c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale n. 17 del 2005, sostiene:

a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;

c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.

Art. 7

Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;

b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;

c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;

d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;

e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

Art. 8

Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.

2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;

b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;

c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;

d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 9

Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione

1. La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:

a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;

b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;

c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.

3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.

Art. 10

Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall'articolo 8 della legge n. 13 del 1999.

Art. 11

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;

b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;

c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 4;

d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;

e) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;

f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità

e alle persone in condizione di svantaggio;

g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 12

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. L'articolo 25 bis (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 12 del 2003 è abrogato.

2. Il programma di cui all'articolo 10 è approvato entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2018 e 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2018 - 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 2020 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), a valere sulla legge regionale n. 37 del 1994, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1709 del 6 novembre 2017; oggetto assembleare n. 5559 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 197 in data 9 novembre 2017;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione assembleare permanente: Il "Politiche economiche;

- testo licenziato dalla commissione referente con atto n. 1/2018 del 7 marzo 2018, con preannuncio di richieste di relazioni orali in Aula della relatrice della commissione consigliera Katia Tarasconi e del relatore di minoranza consigliere Matteo Rancan, nominati dalla commissione in data 23 novembre 2017;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018, alle ore 16.56, atto n. 81/2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6225 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Rancan, Fabbri, Delmonte, Bargi, Marchetti Daniele, Rainieri, Pettazoni, Liverani, Pompignoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con il Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale" la Regione intende supportare le potenzialità di crescita e sviluppo del settore nel suo insieme con misure e interventi normativi e di sostegno economico che affrontino in forma integrata i diversi segmenti della filiera: da quello educativo-formativo a quello creativo, da quello produttivo a quello distributivo e promozionale. Per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema musicale la nuova legge regionale si pone in particolare l'obiettivo di sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale.

Ritenuto che

l'art.3 comma 1 del suddetto progetto di legge, relativamente alla qualificazione dell'educazione musicale,

sancisce che "La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa e differenziata".

Valutato che

l'art. 3 comma 2 specifica le finalità e le caratteristiche dei progetti promossi dalle scuole musica rientranti nella casistica di concessione di contributi regionali. In particolare vi rientrano i progetti volti a incentivare l'educazione musicale, la promozione della musica d'insieme e la qualificazione della musica corale.

Preso atto che

per le progettualità sopra descritte le scuole di musica, di sovente organizzate in forma associazionistica e di piccola entità, necessitano anche dell'acquisizione di accessori e strumentazioni musicali.

Impegna il Presidente della Regione Emilia-Romagna e la Giunta regionale

1) per i progetti di cui al comma 2 dell'art.3 del progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale" ad includere tra le voci computabili nella richiesta di contributo i costi connessi alle necessarie dotazioni strumentali.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6226 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Bertani, Gibertoni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge regionale relativo allo sviluppo del settore musicale, oggetto assembleare n. 5559, parte dal riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità;

è universalmente riconosciuto il valore di inclusività della musica e l'apporto dell'educazione musicale

nei processi di integrazione, che può utilmente concorrere alla riduzione di fenomeni di dispersione scolastica ed al complessivo successo formativo, come testimoniato dal modello, esemplare, a livello mondiale, de "El Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela", fondato dall'economista e musicista José Antonio Abreu, o dall'inserimento delle attività di educazione e pratica musicale nell'organizzazione scolastica scandinava, in particolare danesi e norvegesi, delle Folkeskolen, in cui svolgono un ruolo fondamentale gli Enti locali;

è in corso un processo diretto all'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, nel quale rientra anche la programmazione dell'offerta di istruzione regionale.

Impegna la Giunta

a prendere in esame, nell'ambito dell'attuazione delle

norme regionali in materia di sviluppo del settore musicale, l'ampliamento dell'offerta di educazione musicale a carattere integrativo della programmazione scolastica ordinaria, ricercando le opportune forme di intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le Istituzioni scolastiche;

a ricercare, con il coinvolgimento attivo dell'Ufficio

regionale e scolastico e delle Istituzioni scolastiche, l'estensione e la qualificazione delle opportunità costituite dall'organizzazione di corsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6227 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma delle Consigliere: Sensoli, Gibertoni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge regionale relativo allo sviluppo del settore musicale, oggetto assembleare n. 5559, parte dal riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità;

a tale riguardo appare necessario promuovere lo sviluppo, la diffusione e la qualificazione nel personale impegnato nelle attività di alfabetizzazione e di educazione musicale di competenze adeguate alla relazione ed alla valorizzazione dell'apporto delle persone con disabilità;

è inoltre riconosciuto l'alto valore che la fruizione e la pratica musicale può esercitare nel raggiungimento di una migliore qualità della vita, o per l'efficacia dei percorsi terapeutici ed assistenziali, oltre che nei processi di recupero all'interno del sistema carcerario.

Impegna la Giunta

a valorizzare quei soggetti rientranti nell'elenco regionale, che organizzino attività formative rivolte al proprio personale (anche a titolo non professionale) al fine di svilupparne la capacità di ottimizzare l'apporto delle persone con disabilità;

a valorizzare i progetti finalizzati alla fruizione delle attività di scuole di musica, cori, bande da parte delle strutture assistenziali e socio-sanitarie nella regione, valutando altresì, in accordo con le competenti strutture del Ministero della Giustizia e con il Garante delle persone private della libertà personale, la possibilità di svolgere analoghe iniziative dirette alla popolazione carceraria.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6228 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma della Consigliera: Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge regionale relativo allo sviluppo del settore musicale, oggetto assembleare n. 5559, parte dal riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità;

è universalmente riconosciuto il valore di inclusività della musica e l'apporto dell'educazione musicale nei processi di inclusione e integrazione;

è in corso un processo diretto all'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, nel quale rientrano anche "l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico

e sociale del territorio" nonché opportunità specifiche per l'edilizia scolastica e "per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati". (V. Accordo preliminare in merito all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna del 28 febbraio 2018 Prot. AL/2018/14176 dell'1 marzo 2018 - Allegato: Istruzione, articoli 5 e 6)

Considerato che

in questo quadro diviene indispensabile assicurare la piena libertà d'accesso da parte delle persone con disabilità all'offerta del sistema di Alta formazione Artistica e Musicale, ivi compresi gli Istituti musicali pareggiati, oltre che delle scuole a indirizzo musicale.

Impegna la Giunta

a promuovere, con il coinvolgimento attivo dei Conservatori di Musica, degli Istituti musicali pareggiati, dell'Ufficio regionale e scolastico e delle Istituzioni scolastiche e degli Enti locali, un accurato monitoraggio delle barriere architettoniche esistenti che impediscano la piena libertà d'accesso all'educazione musicale da parte delle persone con disabilità;

a prendere in esame il supporto a programmi e progetti

diretti al superamento di tali barriere, come condizione indispensabile al riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione e inclusione,

di espressione artistica e di sviluppo.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6229 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Tarasconi, Poli, Zappaterra, Rancan, Ravaioli, Torri, Rossi Nadia, Prodi, Taruffi, Piccinini, Marchetti Francesca, Molinari, Ronzini, Boschini, Bessi, Mori, Cardinali, Zoffoli, Pruccoli, Liverani, Rainieri, Iotti, Sabattini, Caliandro, Aimi, Petazzoni, Mumolo, Montalti, Foti, Serri

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

consacra che l'industria culturale e ricreativa è uno dei sistemi produttivi a più alto potenziale di crescita, l'Emilia-Romagna interviene da anni a sostegno del settore con azioni che si rivolgono tanto alla diffusione di una cultura di base, quanto alla formazione professionale ed allo sviluppo imprenditoriale.

Al fine di garantire un miglior coordinamento ed un'azione sinergica delle varie fonti di programmazione e finanziamento in ambito musicale, si è avviato un percorso partecipato che ha portato, dopo mesi di confronto sul tema, all'adozione dell'odierna legge sullo sviluppo del sistema musicale, che promuove ad un tempo la diffusione di un'educazione musicale di base quale strumento di accrescimento culturale e sociale della cittadinanza ed il sostegno ai professionisti del settore, a partire dal supporto ai giovani emergenti, nell'ottica di favorire l'imprenditorialità in un settore che mostra ampi margini di ampliamento a beneficio dell'intera economia regionale.

Rilevato che

quanto all'aspetto educativo, la nuova legge si pone in continuità con le azioni che la Regione già da tempo promuove, richiedendo una progettualità di ampio respiro a garanzia della qualità degli obiettivi fissati ed esigendo già dal 2009, ai fini dell'accesso ai bandi regionali, l'iscrizione delle scuole e degli organismi educativi chiamati a collaborare con le istituzioni scolastiche.

Poiché l'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso ai contributi regionali, molto sentita da parte delle scuole in elenco è l'esigenza di controlli più puntuali sul reale possesso e mantenimento dei requisiti autodichiarati al momento dell'iscrizione.

Sottolineato che

in ambito professionale ed imprenditoriale, diventa invece fondamentale sostenere l'emersione del lavoro irregolare non solo attraverso forme di qualificazione dell'offerta

formativa, di tutoraggio nella fase di avvio e di incremento dei controlli, ma anche creando condizioni che facilitino gli artisti emergenti ed i locali e le rassegne che li ospitano attraverso una semplificazione della normativa ed un regime fiscale agevolato.

Una delle problematiche più sentite in proposito consiste nell'onerosità dei diritti d'autore, che non distingue fra le esibizioni dei giovani artisti emergenti e quelle dei professionisti affermati, fra grandi o piccole platee, fra onerosità o meno dello scopo dello spettacolo.

In tal senso il D.Lgs. 35/2017 e la successiva legge di bilancio per il 2018 hanno segnato un importante passo avanti rompendo il monopolio SIAE (sia pure a favore di "altri enti di gestione collettiva" esclusivamente non profit) e prevedendo esenzioni e riduzioni sulla corresponsione dei diritti d'autore in occasione di quegli spettacoli dal vivo che si svolgono in luoghi in grado di accogliere meno di cento spettatori oppure a cui si esibiscono solo giovani artisti sotto i trentacinque anni.

Resta tuttavia la necessità di intervenire su alcuni punti relativi a SIAE:

- una gestione la cui opacità e scarsa efficienza sollevano non poche critiche, specie perché - lungi dal curare gli interessi di tutti gli 80.000 soci - finisce per imporre criteri che favoriscono solo i grandi nomi;

- la necessità di prevedere regimi agevolati sui diritti d'autore per gli spettacoli senza scopo di lucro organizzati da Amministrazioni pubbliche ed enti non profit, indipendentemente dalla capienza del pubblico e dall'età degli artisti che vi partecipano.

Rilevato che

sicuramente positiva è anche la direzione indicata dalla delega contenuta nella Legge 175/2017 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), che propone un'azione tesa a semplificare il regime autorizzatorio per gli spettacoli dal vivo.

Impegna la Giunta

ad improntare un efficace sistema di controlli sull'effettiva presenza dei requisiti per l'ingresso ed il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale, implementando nel contempo, compatibilmente con le risorse disponibili, le agevolazioni a cui tale iscrizione dà accesso.

A coinvolgere tutti gli attori interessati al fine di attuare efficaci azioni di emersione del lavoro sommerso, a partire dal sostegno alla crescita professionale ed all'acquisizione delle capacità manageriali necessarie ad affrontare con consapevolezza questo settore.

A farsi portatrice presso il Governo della necessità che, anche approfittando della revisione normativa resasi necessaria in recepimento delle disposizioni UE, si ridefinisca

il funzionamento dell'intero settore legato alle leggi sul diritto d'autore rendendo possibile una reale concorrenza fra organismi di gestione collettiva, ridefinendo il funzionamento di SIAE per garantirne una conduzione più chiara, equa ed efficiente e supportando concretamente le Amministrazioni locali, gli enti non profit ed i giovani artisti attraverso

la semplificazione delle pratiche, la repentina adozione di tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al D.Lgs. 35/2017 ed alla Legge 175/2017 e la verifica delle ulteriori possibilità di agevolazioni per gli spettacoli non profit.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6231 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 5559 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme in materia di sviluppo del settore musicale". A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Marchetti Francesca, Tarasconi, Ravaioli, Prodi, Rancan, Foti, Aimi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge regionale relativo allo sviluppo del settore musicale, oggetto assembleare n. 5559, parte dal riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità;

la musica non è solo arte fine a sé stessa, ma attività poliedrica, ricca di valenze educative e comunicative da collegare facilmente con altre discipline. Un'attività ricca di stimoli che induce la persona (anche disabile) a partecipare, creare, a vivere il suono come forza coinvolgente e comunicativa. La musica è generatrice di emozioni, che rilassa, che aiuta ad affrontare e a superare i momenti di ansia, di difficoltà emotiva e di panico. La musica, così, diventa componente di un itinerario educativo e terapeutico,

poiché aiuta l'individuo a liberare la propria creatività e a conoscersi meglio;

l'apporto del suono alla qualità di vita e le influenze della musica sul comportamento dell'individuo e sulla sua unità psico-fisico-emozionale sono accertate da numerosi studi;

in Italia, la musicoterapia rientra tra le attività professionali non regolamentate e fa parte delle arti-terapie. Essa è riconosciuta nella pratica clinica, ma non dal punto di vista giuridico. Tuttavia, anche mancando un inquadramento normativo specifico, le scuole di formazione in materia sono proliferate, ma spesso senza garanzie per iscritti e pazienti.

Impegna la Giunta

ad attivarsi per approfondire il tema della musicoterapia come attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse e ne promuovere la diffusione, dato il valore educativo, riabilitativo e della cura della persona nella sua interezza, in una visione armonica dell'organismo umano inteso come corpo, mente ed emozioni, al fine di promuovere il raggiungimento di una migliore qualità della vita, regolamentandone gli ambiti d'intervento della musicoterapia, valutando come intraprendere un eventuale percorso per l'acquisizione della qualifica di musicoterapista e musicoterapeuta.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

Oggetto n. 6217 - Risoluzione per impegnare la Giunta a prendere in esame la possibilità di definire specifici strumenti normativi di rilievo regionali finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del settore della danza. A firma della Consigliera: Sensoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge regionale relativo allo sviluppo del settore musicale, oggetto assembleare n. 5559, parte dal riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità;

il progetto di legge assegna valore prioritario alle iniziative dirette all'alfabetizzazione musicale ed alla qualificazione dell'educazione musicale;

in tale quadro riveste particolare valore la previsione di un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale, in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata;

analoga importanza rivestono le misure dirette a favorire lo sviluppo della produzione e della distribuzione musicale;

il campo della danza costituisce un settore di espressione artistica assai vicino alla musica e con esso condivide il valore formativo, la capacità di svolgere azioni di inclusione, rappresentando, contestualmente un interessante segmento delle attività economiche;

le scuole di danza in Italia sono molto numerose, al punto che si stima superino le 15.000 unità, presenti anche in molti comuni minori; altrettanto numerosi gli allievi che, sommando le diverse discipline e tecniche, raggiungerebbero i due milioni, fra i quali, ovviamente moltissimi bambine, bambini, adolescenti, giovani.

Riconosciuta

l'esigenza di individuare strumenti di promozione e supporto delle attività di insegnamento della danza, in sintonia con le azioni già svolte negli ultimi anni, e nonché azioni dirette a favorire lo sviluppo della produzione e dell'esecuzione di nuove composizioni coreutiche, in particolare, di quelle realizzate in rete da parte del mondo della danza, destinate ad allievi della Scuola.

**Impegna la Giunta e l'Assemblea,
per quanto di competenza,**

a prendere in esame la possibilità di definire specifici strumenti normativi di rilievo regionali finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del settore della danza.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 13 marzo 2018
